

Bruxelles, 8 aprile 2026
(OR. en)

7990/26

DELECT 66
PECHE 118

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2111 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.4.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2111 final.

All.: C(2026) 2111 final



Bruxelles, 7.4.2026
C(2026) 2111 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.4.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda
le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle misure di conservazione nel settore della pesca necessarie affinché gli Stati membri rispettino determinati obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione. Secondo le disposizioni pertinenti delle direttive ambientali dell'UE (direttiva Habitat² e direttiva Uccelli³) gli Stati membri sono tenuti a designare, rispettivamente, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale intese a tutelare gli habitat e le specie di interesse dell'UE. Queste zone costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000. Gli Stati membri devono stabilire le misure di conservazione necessarie a conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti e adottare misure idonee a prevenire il degrado degli habitat naturali e una perturbazione significativa delle specie per cui i siti sono stati designati. Tali misure devono rispondere alle esigenze ecologiche degli habitat naturali e delle specie presenti nel sito e possono includere misure relative alla pesca.

Conformemente alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁴, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico. Qualora gli Stati membri ritengano necessario introdurre determinate misure di conservazione nel settore della pesca al fine di conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, all'articolo 4 della direttiva Uccelli o all'articolo 6 della direttiva Habitat, tali misure devono essere adottate conformemente alle norme della politica comune della pesca (PCP).

Il regolamento delegato (UE) 2017/118⁵ ha stabilito misure di conservazione nel settore della pesca in determinate zone nel Mare del Nord.

Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360) è un sito Natura 2000 che si sovrappone alla riserva naturale Skånska Kattegatt. Tali zone sono state designate per proteggere la focena (*Phocoena phocoena*, codice della specie 1351), altre specie come la foca grigia (codice della specie 1364) e 41 specie di uccelli, nonché gli habitat dei fondali marini.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj/ita>).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj/ita>).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj/ita>).

⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj/ita>).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/118/oj).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Negli ultimi dieci anni sono stati condotti diversi studi all'interno del sito Nordvästra Skånes havsområde sulla base delle informazioni a sostegno della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri del Mare del Nord. In particolare, per quanto riguarda la focena, i rilevamenti principali sono stati i seguenti: i) SCANS (sull'abbondanza di piccoli cetacei nel Mare del Nord e nelle acque adiacenti, *Small Cetacean Abundance in the North Sea and Adjacent Waters*) con osservatori a bordo; ii) miniSCANS, studi aerei con velivoli ad ala alta; e iii) altri studi che utilizzano il tracciamento delle focene via satellite. La popolazione di focene presente nel sito è quella del Belt, che si può incontrare tutto l'anno.

Nel periodo 2019-2021 la Svezia ha condotto consultazioni sulle misure di conservazione nelle zone marine protette che hanno coinvolto l'industria della pesca, le organizzazioni non governative, l'istituto marino SLU Aqua e le autorità regionali.

Nel 2021 la Svezia ha presentato un primo progetto di raccomandazione comune agli Stati membri del Mare del Nord e alla Commissione.

Il 19 aprile 2024 gli Stati membri del Mare del Nord hanno consultato il Consiglio consultivo per il Mare del Nord in merito alla raccomandazione comune concordata e il 7 giugno 2024 il Consiglio consultivo per il Mare del Nord ha formulato un parere in cui sono stati raccolte le osservazioni dell'industria della pesca e di altri gruppi di interesse.

Il 6 novembre 2024 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune sulle misure di conservazione per il sito Nordvästra Skånes havsområde, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio potenziale di catture accidentali di focena. La raccomandazione comune comprende una zona di divieto di pesca in cui non sono consentite attività di pesca e altre due zone in cui sono vietati gli attrezzi mobili di fondo e in cui la pesca con reti fisse, palangari e cogolli è soggetta a restrizioni.

Nella sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune e ha concluso⁶ che la zona di divieto di pesca eliminerebbe qualsiasi impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino e che l'uso di dispositivi acustici di dissuasione potrebbe ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini presenti nelle zone. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all'uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla densità dei pescherecci a rete e al rischio di allontanare le focene dal loro habitat. Lo CSTEP ha inoltre fatto riferimento a una misura più efficace che consisterebbe nel vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, lo CSTEP ha concluso che limitare la pesca ricreativa con cogolli alle zone settentrionale e meridionale può contribuire a ridurre le catture accessorie di mammiferi e uccelli marini.

Il 17 giugno 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, proponendo un'eventuale revisione delle misure nel 2027, alla luce dei dati sulle catture accidentali o di eventuali nuovi pareri scientifici adeguati.

Nell'ottobre 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno ulteriormente chiarito la portata delle autorizzazioni che possono essere concesse nella zona meridionale del sito Nordvästra Skånes havsområde, al fine di allineare la raccomandazione comune alla disposizione corrispondente contenuta nel documento di accompagnamento.

⁶ Commissione Europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 78ª riunione plenaria (STECF-PLN-25-01), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/8733382>, JRC142271.

Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato mediante procedura scritta nel dicembre 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi dell'azione

Il principale intervento consiste nell'adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri rispettino gli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Base giuridica

Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.4.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")², dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva Uccelli")³ e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")⁴.
- (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sempre secondo lo stesso articolo, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj/ita>.

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj/ita>).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj/ita>).

⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj/ita>).

e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

- (4) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione⁵ stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord.
- (5) Il 6 novembre 2024 la Svezia, in qualità di Stato membro che ha preso l'iniziativa, di concerto con la Danimarca e la Germania (aventi un interesse di gestione diretto) e altri Stati membri del Mare del Nord, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune sulle misure di conservazione per il sito Nordvästra Skånes havsområde, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio potenziale di catture accidentali di focena. La proposta comprende una zona di divieto di pesca e altre due zone in cui sono vietati gli attrezzi mobili di fondo e in cui la pesca con reti fisse, palangari e cogolli è soggetta a restrizioni.
- (6) Nella sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune e ha concluso⁶ che la zona di divieto di pesca eliminerebbe qualsiasi impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino e che l'uso di dispositivi acustici di dissuasione potrebbe ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini presenti nelle zone. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all'uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla densità dei pescherecci a rete e al rischio di allontanare le focene dal loro habitat. Lo CSTEP ha inoltre fatto riferimento a una misura più efficace che consisterebbe nel vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, lo CSTEP ha concluso che limitare la pesca ricreativa con cogolli alle zone settentrionale e meridionale può contribuire a ridurre le catture accessorie di mammiferi e uccelli marini.
- (7) Il 17 giugno 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, proponendo un'eventuale revisione delle misure nel 2027 alla luce dei dati sulle catture accidentali o di eventuali nuovi pareri scientifici adeguati.
- (8) Nell'ottobre 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno ulteriormente chiarito la portata delle autorizzazioni che possono essere concesse nella zona meridionale del sito Nordvästra Skånes havsområde, al fine di allineare la raccomandazione comune alla disposizione corrispondente contenuta nel documento di accompagnamento. Considerando che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini nelle zone settentrionale e meridionale del sito, la Commissione ritiene che esse contribuiscano all'obiettivo di ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, come stabilito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118/oj).

⁶ Commissione Europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 78ª riunione plenaria (STECF-PLN-25-01), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/8733382>, JRC142271.

Stati membri interessati dovrebbero tuttavia riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena, produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 e informare la Commissione dei risultati della valutazione. È opportuno utilizzare tutti i dati sulle catture accidentali, o i nuovi dati adatti pertinenti, compresi i pareri scientifici, per quanto riguarda l'uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, al fine di adeguare, se del caso, le misure di conservazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1380/2013.

- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.
- (10) Il presente regolamento delegato non pregiudica l'esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alla direttiva 2009/147/CE, alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nelle zone da 1(1) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (*Crangon* spp.) nella zona 1(10)(b);";

(b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);";

(c) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) e 2(29) delle zone 2.";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. È vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, cogolli (FYK) e palangari (LL, LLD e LLS) come segue:

- (a) nella zona 1(16), nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. Nel periodo dal 16 marzo al 14 novembre di ogni anno è vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti senza l'uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione che soddisfino le specifiche tecniche e le condizioni d'uso di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione (***)

- (b) nella zona 1(17), nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In deroga al suddetto divieto, la pesca commerciale può essere autorizzata dalle autorità svedesi a condizione che l'attività di pesca sia compatibile con gli obiettivi di conservazione di tale zona di restrizione della pesca. Tali licenze sono collegate a obblighi specifici, quali l'uso di dispositivi acustici di dissuasione, la raccolta di dati mediante telecamere o osservatori a bordo e/o restrizioni geografiche;
- (c) nelle zone 1(16) e 1(17). è autorizzata durante tutto l'anno la pesca ricreativa con un numero massimo di sei cogolli provvisti di due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 75 mm, situate su ciascun lato del sacco.

Gli Stati membri interessati riesaminano annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e ne producono una valutazione entro il 31 dicembre 2027. I dati sulle catture accidentali o qualsiasi informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull'uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, sono utilizzati per adeguare la misura di conservazione di cui al presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.";

(***) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all'uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all'allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj).

(2) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"2. I pescherecci possono transitare nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.";

(3) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone 1(16), 1(17) e 2(29)".

(4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.4.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN